CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della TOSCANA NORD-OVEST

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

PISAMO S.R.L.

9K6H6P

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	PISA (PI) VIA CESARE BATTISTI 53 CAP 56125 STRADARIO 00105
Domicilio digitale/PEC	pisamo@pec.devitalia.it
Numero REA	PI - 148316
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01707050504
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo 2
2 Allegati 6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01707050504 Data di iscrizione: 15/06/2004 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 04/06/2004
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica) consiglio di amministrazione
Oggetto sociale	1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI AGLI ENTI LOCALI SOCI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LETT. D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, INCLUSO, NEI CASI CONSENTITI DALLA ...
Poteri da statuto	LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ESSERE COMPOSTO DA UN NUMERO MINIMO DI TE AD UN MASSIMO DI CINQUE MEMBRI. IL CONSIGLIO ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01707050504 del Registro delle Imprese della TOSCANA NORD-OVEST Data iscrizione: 15/06/2004
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 15/06/2004 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 08/12/2023
informazioni costitutive	Denominazione: PISAMO S.R.L. Sigla: PISAMO S.R.L. Data atto di costituzione: 04/06/2004

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società	Data termine: 31/12/2050
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2004 Scadenza esercizi successivi: 31/12
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

organi amministrativi

amministratore unico (in carica)
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 1
consiglio di amministrazione
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 3

collegio sindacale

Numero effettivi: 1

Oggetto sociale

1. LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO LA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI AGLI ENTI LOCALI SOCI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LETT. D), DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, INCLUSO, NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, LO SVOLGIMENTO ESTERNALIZZATO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEGLI STESSI ENTI, IN MATERIA DI:
A) MOBILITA' URBANA, VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E TRAFFICO, SOSTA;
B) GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI, TURISTICI E SPORTIVI SU INDICAZIONE DEGLI ENTI SOCI;
C) GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA E DELLA INFORMAZIONE TURISTICA NONCHE' GESTIONE DI SERVIZI IN AMBITO CULTURALE E TURISTICO.
2. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE PER I SOCI LE SEGUENTI ATTIVITA':
A) SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE NEI SETTORI SOPRA INDICATI, PER L'ATTUAZIONE DELLE STESSE E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI, IVI INCLUSO LO STUDIO E LA PREDISPOSIZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, NORMATIVI E DI PIANIFICAZIONE DA ADOTTARE DA PARTE DEI SOCI;
B) STUDIO, PROGETTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA ORGANIZZAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL TRAFFICO, PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, PER LA MOBILITA' URBANA E PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE INERENTI ALLA VIABILITA' E LA SOSTA;
C) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, QUEST'ULTIMA NON DIRETTAMENTE BENSI' CON LE MODALITA' DI CUI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI TEMPO PER TEMPO VIGENTE, DI LAVORI E OPERE INERENTI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE, LA CIRCOLAZIONE STRADALE, LA SICUREZZA STRADALE, LE INFRASTRUTTURE VIARIE E LA SOSTA; RELATIVA MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA E GESTIONE;
D) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, QUEST'ULTIMA NON DIRETTAMENTE BENSI' CON LE MODALITA' DI CUI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI TEMPO PER TEMPO VIGENTE, DELLA SEGNALETICA STRADALE, SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE, ANCHE LUMINOSA, NONCHE' DI OGNI EVENTUALE IMPIANTO O TECNOLOGIA FINALIZZATA AL CONTROLLO ED ALLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA; RELATIVA MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA E GESTIONE;
E) RILASCIO E DISTRIBUZIONE DI TITOLI PER L'ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E/O PER LA SOSTA, ED ESAZIONE DEI RELATIVI DIRITTI;
F) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, QUEST'ULTIMA NON DIRETTAMENTE BENSI' CON LE MODALITA' DI CUI ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI TEMPO PER TEMPO VIGENTE, DELLA SOSTA A PAGAMENTO SU STRADE ED AREE DI USO PUBBLICO;
G) RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI, DISPOSTI DAGLI ORGANI COMPETENTI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI; RIMOZIONE DELLE BICICLETTE ABBANDONATE O COLLOCATE FUORI DAGLI SPAZI CONSENTITI;
H) GESTIONE E CUSTODIA DEL DEMANIO STRADALE E DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;
I) SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA NELLE MATERIE SOPRA INDICATE, ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI SPORTELLI AL PUBBLICO E CAMPAGNE INFORMATIVE;
J) COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DA PARTE DEGLI "AUSILIARI DEL TRAFFICO" AI SENSI DELL'ART. 17, COMMI 132 E 133, DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127 E DELL'ART. 68, COMMI 1-3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488;
K) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'OFFERTA DI MOBILITA' SOSTENIBILE;
L) ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, EVENTI PER I COMUNI SOCI PURCHE' FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI;
M) LA GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELLE AREE DI SOSTA E NELLE ZONE A VOCAZIONE TURISTICA;
N) SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONNESSE, COMPLEMENTARI, COLLATERALI O DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE FUNZIONI AUTORIZZATORIE E SANZIONATORIE, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI, TEMPO PER TEMPO VIGENTI.
3. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PUO' RIGUARDARE SIA LO SVOLGIMENTO

COMPLETO DI PROCEDIMENTI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI FINALI SIA LO SVOLGIMENTO DI PARTE DI ESSI O DI SUB-PROCEDIMENTI.
4. LA SOCIETA' RICEVE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONTRATTI DA CIASCUN SOCIO CHE ESERCITA SU DI ESSA IL CONTROLLO ANALOGO ANCHE IN FORMA CONGIUNTA.
5. AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, OLTRE L'OTTANTA PER CENTO DEL FATTURATO ANNUO DELLA SOCIETA' DEVE ESSERE EFFETTUATO NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI AD ESSA AFFIDATI DAGLI ENTI LOCALI SOCI E LA PRODUZIONE ULTERIORE RISPETTO A DETTO LIMITE DI FATTURATO E' CONSENTITA SOLO A CONDIZIONE CHE LA STESSA PERMETTA DI CONSEGUIRE ECONOMIE DI SCALA O ALTRI RECUPERI DI EFFICIENZA SUL COMPLESSO DELL'ATTIVITA' PRINCIPALE DELLA SOCIETA'.
5-BIS. RIENTRANO NELLE ATTIVITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:
A) GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEI PARCHEGGI IN STRUTTURA;
B) GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA DEI CAMPER;
C) ATTIVITA' DI TRASPORTO TURISTICO NON DI LINEA ATTRAVERSO TRENINI TURISTICI, NAVETTE ELETTRICHE O ALTRI MEZZI;
D) GESTIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER CONTO DI SOGGETTI NON SOCI.
6. LA SOCIETA' E' TENUTA ALL'ACQUISTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI SECONDO LA NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI TEMPO PER TEMPO VIGENTE.
6-BIS. PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ANCHE DIRIGENZIALE, LA SOCIETA' SI CONFORMA AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PUBBLICITA' E IMPARZIALITA' NONCHE' A QUELLI RECATI DALL'ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. 165/2001.
7. LA SOCIETA', NEI LIMITI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 E NEL RISPETTO DEL PRESENTE STATUTO, PUO' PORRE IN ESSERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE OD UTILI AL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.
8. IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE PER FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO DESTINATE AD AMPLIARE IL PROPRIO PATRIMONIO; LE OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO SONO EFFETTUATE CONTESTUALMENTE ALL'ADOZIONE DI PIANI DI AMMORTAMENTO DI DURATA NON SUPERIORE ALLA VITA UTILE DELL'INVESTIMENTO, NEI QUALI SONO EVIDENZIATE L'INCIDENZA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE SUI SINGOLI ESERCIZI FINANZIARI FUTURI NONCHE' LE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI CORRISPONDENTI. LA SOCIETA' PUO' EFFETTUARE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO PASSIVO A BREVE TERMINE FINALIZZATE A SUPERARE CARENZE DI LIQUIDITA'. E' ESCLUSO IL RICORSO A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.
9. LA SOCIETA' NON PUO' COSTITUIRE NUOVE SOCIETA' NE' ACQUISIRE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'.
10. I BENI DELLA SOCIETA' DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' PROPRIA DEI SOCI E/O ALLO SVOLGIMENTO ESTERNALIZZATO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEGLI STESSI, FINTANTO CHE PERDURA TALE DESTINAZIONE, NON POSSONO ESSERE ALIENATI, NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI GARANZIE REALI VOLONTARIE, NE' SU DI ESSI POSSONO ESSERE COSTITUITI DIRITTI DI TERZI SUSCETTIBILI DI ALTERARNE LA DESTINAZIONE.

Poteri

poteri da statuto

LA SOCIETA' PUO' ESSERE AMMINISTRATA DA UN AMMINISTRATORE UNICO O DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ESSERE COMPOSTO DA UN NUMERO MINIMO DI TE AD UN MASSIMO DI CINQUE MEMBRI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA TRA I PROPRI MEMBRI IL PRESIDENTE, OVE NON VI ABBIA PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO NOMINA INOLTRE IL VICE PRESIDENTE. IL CONSIGLIO INFINE PROVVEDE ALLA DESIGNAZIONE DI UN SEGRETARIO CHE POTRA' ESSERE SCELTO ANCHE AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI.
IL CONSIGLIO O L'AMMINISTRATORE UNICO SONO INVESTITI DI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIET SALVO QUELLI RISERVATI, DALLA LEGGE INDEROGABILMENTE ALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO VALIDAMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DI ALMENO DUE TERZI DEI CONSIGLIERI E DELIBERA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
IL CONSIGLIO POTR DELEGARE LE SUE ATTRIBUZIONI AD UNO O PI DEI SUOI COMPONENTI A NORMA DELL'ART. 2381 C.C.
I VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SARANNO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.
LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIET , DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO.
AI CONSIGLIERI DELEGATI SPETTER LA RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI PER LE MATERIE E NEI LIMITI DELLE DELEGHE RICEVUTE.

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. AD ESSO SONO ATTRIBUITI TUTTI I POTERI DI AMMIN-STRAZIONE DELLA SOCIETA' SALVE LE SOLE COMPETENZE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.
L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE STABILENDONE I POTERI.
PER SPECIFICHE MATERIE O CATEGORIE DI ATTI L'AMMINISTRATORE UNICO PUO' DELEGARE AL DIRETTORE GENERALE E/O A TALUNI DI-PENDENTI LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA. IN PARTICOLARE, E' ATTRIBUITA AL DIRETTORE GENERALE E/O A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LA RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI E L'ADOZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO ESTERNALIZZATO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL SOCIO.
NON E' DELEGABILE DALL'AMMINISTRATORE UNICO IL POTERE DI SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA GLI ATTI DA APPROVARE O AUTORIZZARE NONCHE' IL RAPPORTO INFRANNUALE DI CUI ALL'ART. 22.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO IL CINQUE PER CENTO DA DESTINARE A RISERVA LEGALE SINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SONO RIPARTITI TRA I SOCI IN PROPORZIONE AL CAPITALE POSSEDUTO, SALVO CHE, IN RAGIONE DI SPECIFICHE MOTIVAZIONI DA INDICARE ESPRESSAMENTE NEL VERBALE, L'ASSEMBLEA DELIBERI DIVERSAMENTE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

MODIFICATO ART.1, 6, 7, 8, 12, 15, 16,17, 23, 27 DELLO STATUTO SOCIALE

deposito statuto aggiornato

ADEGUATO LO STATUTO SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 1 D.LGS 175/2016
APPROVATO IL NUOVO STATUTO

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2024 - Statuto completo

S T A T U T O

"PISAMO S.R.L."

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita la società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata:-

"PISAMO S.r.l."

2. "PISAMO S.r.L." è una società in house, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede legale nel territorio del Comune di Pisa, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile.

2. La società può trasferire la sede legale nell'ambito del territorio del Comune di Pisa ed istituire e sopprimere sedi secondarie nel territorio nazionale.

Art. 3 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali agli enti locali soci, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, incluso, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi enti, in materia di:

a) mobilità urbana, viabilità, circolazione stradale e traffico, sosta;

b) gestione e organizzazione di eventi culturali, turistici e sportivi su indicazione degli enti soci;

c) gestione e organizzazione dell'accoglienza e della informazione turistica nonché gestione di servizi in ambito culturale e turistico.

2. In particolare, la società può svolgere per i soci le seguenti attività:

a) supporto e assistenza tecnica per la definizione delle politiche nei settori sopra indicati, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, ivi incluso lo studio e la predisposizione di atti amministrativi, normativi e di pianificazione da adottare da parte dei soci;

b) studio, progettazione, assistenza tecnica organizzazione, attuazione e monitoraggio di interventi per la razionalizzazione del traffico, per la circolazione veicolare, per la mobilità urbana e per la risoluzione di problematiche inerenti alla viabilità e la sosta;

c) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui alla normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente, di lavori e opere inerenti alla mobilità sostenibile, la circolazione stradale, la sicurezza stradale, le infrastrutture viarie e la sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordina-

ria e gestione;

d) progettazione e realizzazione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui alla normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente, della segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, anche luminosa, nonché di ogni eventuale impianto o tecnologia finalizzata al controllo ed alla regolazione del traffico e della sosta; relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria e gestione;

e) rilascio e distribuzione di titoli per l'accesso alle zone a traffico limitato e/o per la sosta, ed esazione dei relativi diritti;

f) organizzazione e gestione, quest'ultima non direttamente bensì con le modalità di cui alla normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente, della sosta a pagamento su strade ed aree di uso pubblico;

g) rimozione e blocco dei veicoli, disposti dagli organi competenti ai sensi del Codice della Strada, e custodia dei veicoli rimossi; rimozione delle biciclette abbandonate o collocate fuori dagli spazi consentiti;

h) gestione e custodia del demanio stradale e di spazi ed aree pubbliche;

i) svolgimento di servizi di informazione alla cittadinanza nelle materie sopra indicate, anche attraverso la realizzazione di sportelli al pubblico e campagne informative;

j) coordinamento dei servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni da parte degli "ausiliari del traffico" ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997 n. 127 e dell'art. 68, commi 1-3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

k) organizzazione e gestione dell'offerta di mobilità sostenibile;

l) organizzazione di manifestazioni, convegni, eventi per i Comuni soci purché funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali;

m) la gestione dei servizi igienici nelle aree di sosta e nelle zone a vocazione turistica;

n) svolgimento di funzioni amministrative connesse, complementari, collaterali o di supporto alle attività di cui ai punti precedenti, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le funzioni autorizzatorie e sanzionatorie, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari, tempo per tempo vigenti.

3. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.

4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo anche in forma congiunta.

5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

5-bis. Rientrano nelle attività di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) gestione della sosta a pagamento nei parcheggi in struttura;

b) gestione delle aree di sosta dei camper;

c) attività di trasporto turistico non di linea attraverso trenini turistici, navette elettriche o altri mezzi;

d) gestione di eventi e manifestazioni per conto di soggetti non soci.

6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la normativa in materia di contratti pubblici tempo per tempo vigente.

6-bis. Per il reclutamento del personale anche dirigenziale, la società si conforma ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché a quelli recati dall'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

7. La società, nei limiti previsti dal decreto legislativo 19

agosto 2016 n. 175 e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale.

8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. È escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

9. La società non può costituire nuove società né acquisire partecipazioni in società.

10. I beni della società destinati alla produzione di servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.

Art. 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; può essere sciolta anticipatamente o prorogata, ai sensi di legge.

TITOLO II

Capitale sociale, soci, trasferimento delle quote, prelazione, gradimento, recesso, esclusione, unico socio, direzione e coordinamento, finanziamenti

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 1.300.000,00, interamente versato. Le quote di partecipazione dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento, ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.

2. I diritti sociali, ivi compreso il diritto agli utili, spettano ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, con deliberazione dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, in crediti e/o in natura. L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Si applica l'art. 2481-bis del Codice Civile.

4. La società, con deliberazione dell'assemblea, può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, ai sensi dell'art. 2481-ter del Codice Civile.

5. Il capitale sociale può essere altresì ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci. Si applica l'art. 2482 e se-

guenti del Codice Civile.

Art. 6 - Soci

1. Possono assumere e mantenere la qualità di soci esclusivamente gli enti locali che si avvalgono della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.

2. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto ed a tutte le deliberazioni assembleari anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

3. Ciascun ente locale socio, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimato a presentare denunzia di gravi irregolarità al tribunale.

Art. 7 - Trasferimento delle quote, diritto di prelazione e clausola di gradimento

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente statuto.

2. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la propria quota, deve previamente offrirla in prelazione agli altri soci dandone comunicazione all'organo amministrativo, per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., contenente indicazione del nominativo del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, del prezzo e delle modalità della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.

3. L'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nomi-

nato un consiglio di amministrazione il Presidente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del socio offerente, comunica agli altri soci, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., il contenuto dell'offerta in prelazione.

4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente manifestano all'organo amministrativo, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., la propria incondizionata volontà di acquistare la quota offerta.

5. L'amministratore unico o, nel caso in cui sia stato nominato un consiglio di amministrazione il Presidente, entro dieci giorni dal ricevimento di dette manifestazioni di volontà, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., delle dichiarazioni di esercizio del diritto di prelazione pervenute.

6. La prelazione deve essere esercitata su tutta la quota offerta.

7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, la quota offerta viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

8. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, la

quota è trasferibile purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta in prelazione.

9. In ogni caso il trasferimento di quote di partecipazione a soggetti diversi dai soci è subordinato al gradimento dell'assemblea; questa si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del socio che intende trasferire le quote detenute.

Art. 8 - Recesso del socio

1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2473 e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni o servizi strumentali alla propria attività.

3. Il socio che recede ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2473 del Codice Civile.

Art. 9 - Esclusione del socio

1. Il socio, che per il periodo continuato di almeno un anno non si avvale della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività, può essere escluso dalla società stessa ai sensi dell'art. 2473-bis del Codice

Civile.

2. Al maturare dalla condizione prevista dal comma 1, l'organo amministrativo provvede senza indugio a convocare l'assemblea per deliberare l'esclusione del socio.

3. Il valore della partecipazione del socio escluso è determinato in proporzione del patrimonio sociale.

Art. 10 - Unico socio

1. Quando la società risulta appartenere ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo provvede tempestivamente alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.

2. Non appena si ricostituisce la pluralità dei soci l'organo amministrativo provvede alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese.

3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Art. 11 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso il Registro delle imprese.

Art. 12 - Finanziamenti

1. La società non può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile.

2. La società può acquisire eventuali finanziamenti dei soci

nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III

Decisioni dei soci

Art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

2. L'avviso contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'adunanza può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio del Comune di Pisa.

4. L'assemblea è convocata almeno tre volte all'anno:

-per approvare il bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce;

-per prendere atto del rapporto infra annuale dell'organo amministrativo, di norma non oltre il 31 luglio dell'esercizio cui si riferisce;

-per autorizzare l'organo amministrativo all'approvazione del budget di previsione, di norma entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

Art. 14 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, nel caso in cui sia nominato un consiglio di amministrazione, dal Presidente; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi

l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.

3. Il presidente nomina un segretario verbalizzante che può essere anche persona diversa dai rappresentanti dei soci intervenuti all'assemblea; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio alla cui designazione provvede il presidente, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

Art. 15 - Intervento e decisioni dei soci

1. Le decisioni dei soci sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

3. Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino tali mediante iscrizione nel Registro delle imprese competente.

4. Ogni socio può intervenire all'assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.

5. Non può essere conferita delega agli amministratori, al sindaco revisore e ai dipendenti della società.

6. La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

7. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dalla legge o dal presente statuto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

8. L'assemblea dei soci, salvo che il relativo verbale debba redigersi per atto pubblico, può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

-che siano presenti, nello stesso luogo, il Presidente dell'assemblea ed il segretario i quali provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;

-che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti.

9. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

10. In difetto di convocazione, la deliberazione assembleare si intende comunque adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco revisore sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

11. Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società. Il verbale riporta indicazione del voto espresso da ciascun socio.

Art. 16 - Competenza dell'assemblea

1. L'assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dall'art. 2479, comma 2, del Codice Civile o da altre disposizioni di legge, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Comunque l'assemblea delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

b) modificazioni dello statuto;

c) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti sociali;

d) trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie;

e) aumento del capitale sociale e determinazione dell'eventuale soprapprezzo e delle modalità e termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;

f) riduzione del capitale sociale;

g) gradimento di nuovi soci;

h) esclusione del socio;

i) decisione, ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, se la società debba essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione e, in quest'ultimo caso, del numero degli amministratori;

j) nomina:

-dell'amministratore unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico e determinazione del relativo compenso;

-degli amministratori, in caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, e fra essi del Presidente, nonché determinazione dei relativi compensi;

k) revoca degli amministratori;

l) nomina del sindaco revisore e determinazione del compenso ad esso spettante;

m) operazioni di fusione e scissione;

n) acquisto e cessione di ramo d'azienda;

o) indirizzi all'organo amministrativo in ordine agli obiettivi da perseguire;

p) scioglimento della società, nomina del liquidatore e determinazione del relativo compenso.

q) revoca della liquidazione.

2. L'approvazione, da parte degli enti locali soci intervenuti in assemblea, delle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto le materie di cui all'art.7, comma 7, o dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, deve essere preventivamente autorizzata mediante deliberazioni dei rispettivi organi consiliari. Gli estremi di dette deliberazioni consiliari sono riportati nel verbale dell'assemblea.

3. L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti di competenza dello stesso organo, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti:

a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;

b) assunzione di nuovi servizi affidati dai soci nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale;

c) svolgimento di servizi per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 17 e sulla base di un piano economico che evidenzi il conseguimento di economie di scala o

di altri recuperi di efficienza tali da giustificarne l'assunzione;

d) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;

e) prestazione di garanzie;

f) acquisto, alienazione e permuta di immobili;

g) locazione passiva di immobili;

h) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

4. Le decisioni dell'assemblea non vincolano il socio per quanto concerne i suoi distinti rapporti con la società in qualità di affidatario della produzione di beni e servizi strumentali e/o dello svolgimento di funzioni amministrative, ambiti regolati mediante distinto contratto di servizio.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 17 - Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un amministratore unico ovvero, nel rispetto delle norme in materia di società a controllo pubblico, da un consiglio di amministrazione.

1-bis. La nomina assembleare dell'organo amministrativo collegiale è sempre preceduta da delibera, motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, con la quale l'assemblea dispone che la società sia amministrata da un

consiglio di amministrazione e stabilisce se questo debba essere composto da tre o da cinque membri, compreso il Presidente. Tale delibera è prontamente trasmessa dalla società alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

1-ter. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le previsioni di legge.

2. In relazione alla carica di amministratore della società:

-operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti;

-operano le cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;

devono sussistere i requisiti e le Condizioni di cui all'art. 11, commi 1 e 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Ciascun amministratore ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause o la perdita dei requisiti prescritti.

3. L'assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso annuo da corrispondere agli amministratori nel rispetto dei vincoli di legge. È vietata la corresponsione di gettoni di

presenza, di premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

4. L'organo amministrativo è nominato per un periodo non superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i membri dell'organo amministrativo sono rieleggibili. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4-bis. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più membri del consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Qualora venga a mancare, per una qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, questo si intende decaduto ed è convocata d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

5. L'assemblea dei soci può revocare ciascun amministratore in caso di:

a) perdita dei requisiti previsti per la nomina o sopravvenienza di cause ostative alla stessa;

b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo tale da pregiudicare il buon andamento dell'amministrazione;

c) inosservanza di norme di legge, regolamentari o statutarie, di deliberazioni assembleari o di contratti di servizio,

ad esso imputabile.

Art. 18 - Poteri dell'organo amministrativo

1. All'organo amministrativo, monocratico o collegiale, sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le competenze riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto.

2. Le decisioni dell'organo amministrativo, numerate e datate progressivamente e debitamente sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.

3. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale stabilendone i poteri.

4. Per specifiche materie o categorie di atti l'organo amministrativo può delegare al direttore generale e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma. In particolare, è attribuita al direttore generale e/o a dipendenti della società la responsabilità dei procedimenti e l'adozione degli atti relativi allo svolgimento esternalizzato delle funzioni amministrative del socio.

5. Gli atti del direttore generale e dei dipendenti cui sono attribuiti poteri di firma, numerati e datati progressivamente, sono conservati presso la società.

5-bis. Ferme restando le materie indelegabili ai sensi del successivo comma 6, il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente

autorizzata dall'assemblea. All'amministratore spetta la legale rappresentanza della società nei limiti della delega attribuitagli.

5-ter. Nel caso in cui sia nominato un consiglio di amministrazione, questo nomina al suo interno il consigliere che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza attribuzione di compensi aggiuntivi.

6. Le seguenti materie Non possono formare oggetto di delega e sono di esclusiva competenza dell'organo amministrativo che assume le relative deliberazioni previa autorizzazione o decisione dell'assemblea se richiesto dalla legge o dallo statuto:

a) budget di previsione e suoi aggiornamenti;

b) rapporto infrannuale di cui all'art. 22;

c) programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e piani di risanamento;

d) svolgimento di nuove attività per i soci o modifica sostanziale delle condizioni di quelle già affidate dagli stessi, sulla base di un piano che ne evidenzi l'equilibrio economico e finanziario della gestione;

e) svolgimento di attività per soggetti diversi dai soci, nell'ambito di quelle rientranti nell'oggetto sociale, entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzi il conseguimento di eco-

nomie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificarne l'assunzione;

f) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;

g) prestazione di garanzie;

h) acquisto, alienazione e permuta di immobili;

i) locazione passiva di immobili;

j) piano delle assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato;

k) discipline interne di cui all'art. 19;

l) nomina di un direttore generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società, previa selezione nel rispetto dell'art. 3 comma 6-bis;

m) delega al direttore e/o a taluni dipendenti la rappresentanza della società e la firma per specifiche materie o categorie di atti;

n) nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

o) proposta all'assemblea di atti da approvare o da autorizzare da quest'ultima.

7. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli obiettivi specifici stabiliti dagli enti locali soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

8. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del ri-

schio adottati dall'organo amministrativo, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, questo assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 18-bis - Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune di Pisa, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei propri membri.

2. L'avviso di convocazione è inviato ai consiglieri ed al sindaco revisore dal Presidente del consiglio di amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio, salvo i casi di urgenza nei quali l'avviso di convocazione può essere inviato due giorni prima dell'adunanza.

3. Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze del consiglio di amministrazione qualora siano presenti la totalità degli amministratori e il sindaco revisore. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio di amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizio-

ne che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del consiglio di amministrazione si considera nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario verbalizzante.

Art. 18-ter - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il consiglio di amministrazione nomina un segretario verbalizzante, anche scelto al di fuori dei suoi componenti.

Art. 18-quater - Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio;

b) coordina i lavori del consiglio di amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

c) cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione adottando, ove necessario,

gli atti conseguenti.

Art. 19 - Discipline interne

1. Per regolare lo svolgimento dell'attività della società, l'organo amministrativo adotta le seguenti discipline interne:

a) il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) le misure di organizzazione e di gestione atte a prevenire reati, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, opportunamente integrate dalle misure in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 133 e della legge 6 novembre 2012 n. 190;

c) il codice di comportamento dei dipendenti della società, in analogia al codice di comportamento dei dipendenti dell'ente locale detentore della maggioranza relativa del capitale sociale.

TITOLO V

Funzione di controllo e revisione legale dei conti

Art. 20 - Sindaco e revisione legale dei conti

1. Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un

sindaco revisore, scelto tra agli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

2. Il sindaco revisore è nominato dall'assemblea.

3. Il sindaco revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura ed alla partecipazione al capitale di enti locali, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Egli provvede inoltre alla revisione legale dei conti.

4. Il sindaco revisore dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Egli non è immediatamente rieleggibile. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

5. Il compenso annuo spettante al sindaco revisore è determinato dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza e di trattamenti di fine mandato.

TITOLO VI

Budget, rapporto infrannuale, bilancio e utili

Art. 21 - Budget

1. L'organo amministrativo, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, previa autorizzazione dell'assemblea, approva il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio.

2. Il budget di previsione, predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dai soci, contiene:

a) gli obiettivi di gestione della società;

b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice Civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;

c) il programma degli eventuali investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;

d) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

3. In allegato alla rappresentazione del risultato economico di cui alla lettera b) del comma precedente, il budget riporta la rappresentazione analitica di tale risultato a livello di centri di ricavo/costo, distinti per soggetto affidante oltre che, eventualmente, per aree di attività, con riparto dei costi generali secondo criteri oggettivi predeterminati.

4. Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

5. Nel corso dell'esercizio l'organo amministrativo può ap-

provare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'assemblea.

6. Qualora l'organo amministrativo ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione ai soci nella prima seduta successiva dell'assemblea.

7. Nella relazione sul governo societario l'organo amministrativo illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 22 - Rapporto infrannuale dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo, entro il 31 luglio di ciascun anno, riferisce sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

2. A tale scopo l'organo amministrativo trasmette ai soci ed al sindaco revisore un rapporto semestrale costituito da:

a) conto economico consuntivo, relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno in corso;

b) relazione amministrativa relativa allo stesso periodo.

3. La relazione analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive.

Ove l'andamento della gestione sia tale da prefigurare la formazione di squilibri economici o finanziari, la relazione indica le azioni correttive già adottate e/o da adottare per scongiurarne l'insorgenza.

4. L'assemblea, sulla base delle informazioni acquisite dai soci, esprime all'amministratore unico eventuali indirizzi.

Art. 23 - Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo con una relazione sul governo societario.

3. La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6 comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

4. Il bilancio è redatto in forma ordinaria anche nel caso in cui la società abbia i requisiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile per la redazione in forma abbreviata.

5. Lo schema del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario e dalla relazione del sindaco revisore, è trasmesso ai soci contestualmente all'avviso di convocazione della riunione dell'assemblea prevista per l'approvazione.

Art. 24 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il cinque per cento da destinare a riserva legale sino a che questa non

abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in proporzione al capitale posseduto, salvo che, in ragione di specifiche motivazioni da indicare espressamente nel verbale, l'assemblea deliberi diversamente.

2. Il pagamento degli utili è effettuato tramite la banca designata dall'organo amministrativo ed avviene entro trenta giorni dalla data della delibera assembleare che approva la distribuzione.

TITOLO VII

Ulteriori norme per il controllo dei soci

Art. 25 - Controllo dei soci

1. L'attività della società è improntata ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza; essa concorre al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali soci.

2. La società è soggetta al controllo dei soci sia in ragione della sua funzione strumentale che della proprietà pubblica del capitale sociale.

3. Relativamente alla gestione, in regime di affidamento diretto, da parte dei soci, della produzione di beni e servizi strumentali e dello svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, la società è assoggettata ad un controllo funzionale analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri uffici e servizi.

4. Il controllo dei soci si esplica attraverso:

a) le modalità stabilite dai contratti di servizio;

b) le modalità previste dal presente statuto;

c) le discipline regolamentari adottate dai soci ai sensi di legge;

d) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo, ivi inclusi eventuali patti parasociali.

Art. 26 – Sistema informativo

1. La società si conforma al sistema informativo definito da soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economica-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione del bilancio consolidato degli enti locali, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. La società trasmette senza indugio al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi.

3. La relazione sul governo societario che correda il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in or-

ganico, del relativo costo, nonché delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici stabiliti dai soci ai sensi dell'art. 19, commi da 5 a 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 27 - Trasmissione di determinati atti ai soci

1. L'amministratore unico, o il presidente nel caso in cui sia stato costituito il consiglio di amministrazione, trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione della relativa assemblea:

a) il budget di previsione ed i suoi aggiornamenti;

b) il bilancio di esercizio unitamente alla relazione sul governo societario ed alla relazione del sindaco revisore;

c) il rapporto infrannuale.

2. La rappresentazione analitica del risultato economico, redatta ai sensi del comma 3 dell'art. 21, è riportata, oltre che in allegato al budget di previsione, anche in allegato al rapporto semestrale di cui all'art. 19 ed alla relazione sul governo societario, in forma tale da garantirne la confrontabilità.

3. Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci entro i dieci giorni successivi alla data della riunione.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 28 - Norme speciali

1. È vietata l'istituzione di organi sociali diversi da quelli espressamente previsti dal presente statuto.

2. I componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società sono soggetti alle azioni di responsabilità di cui all'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Art. 29 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed il compenso.

Art. 30 - Controversie

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, è escluso il ricorso all'arbitrato.

2. Il foro competente è quello di Pisa.

Art. 31 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ed alle altre norme applicabili.

Firmato Andrea Bottone - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
pISA, Lì 24 DICEMBRE 2024